

Codice A1618A

D.D. 17 febbraio 2024, n. 77

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Vezza d'Alba (CN), località Bric Rorei. Richiedente: Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo s.a.s.omissis....



ATTO DD 77/A1618A/2024

DEL 17/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Vezza d'Alba (CN), località Bric Rorei. Richiedente: Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo s.a.s.omissis

1. **PREMESSO** CHE in data 03/04/2023, prot. n. 49209 è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP del Comune di Vezza d'Alba, dal Sig. Abbona Davide in qualità di Legale rappresentante della ditta Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo, avente sede in Barolo (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo con eliminazione di una superficie boscata finalizzata all'impianto di un vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Vezza d'Alba (località Bric Rorei), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vezza d'Alba, Fg. n. 15, Mappali 476, 477, 482, 483, 484, 485, interessante una superficie modificata/trasformata di 6.427 m², tutti boscati, in assenza di movimenti terra;
2. **VISTI** gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
 - > documentazione fotografica;
 - > progetto definitivo;
 - > relazione forestale;
 - > relazione geologica;
 - > relazione tecnica;
3. **CONSIDERATO** che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
4. **RICHIAMATA** la nota prot. n. 51018 del 06/04/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale - Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTA la comunicazione inviata al proponente tramite il competente SUAP, con nota del 29/05/2023 (ns. protocollo n. 75947), con cui veniva trasmessa la richiesta di documentazione integrativa formulata in data 26/05/2023 (ns. protocollo n. 22723) dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo;

6. VISTA la documentazione integrativa prodotta dall'istante e trasmessa dal SUAP in data 08/09/2023 (ns. protocollo n. 118319);

7. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 46897 del 02/11/2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

8. RICHIAMATA la nota prot. n. 158310 del 13/11/2023 con cui è stato chiesto, tramite il competente SUAP, un adeguamento degli elaborati progettuali, necessario a rendere conforme l'intervento proposto con le prescrizioni tecniche espresse nel sopracitato parere del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

6. VISTA la nota (prot. n. 27290 del 14/02/2024) con cui il SUAP ha provveduto ad inoltrare l'adeguamento documentale richiesto;

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 341,33;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto, l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto trattasi di interventi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Boscaglie di invasione;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Vezza d'Alba, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Abbona Davide, in qualità di Legale rappresentante della ditta Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo, avente sede in Barolo (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, con eliminazione di una superficie boscata finalizzata all'impianto di un vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Vezza d'Alba (località Bric Rorei), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vezza d'Alba, Fg. n. 15, Mappali 476p, 482p, 483p, 484p, 485p, interessante una superficie modificata/trasformata di 5.427 m² (secondo quanto indicato e prescritto nell'allegato parere geologico), completamente boscata, per un volume di movimento terra pari a 53 m³ (scavi+riporti per la realizzazione di fossi livellari);

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in merito alla sponda di protezione prevista a valle dell'appezzamento, dovrà essere valutata l'effettiva necessità della stessa in corso d'opera e in ogni caso, vista anche la riduzione delle superfici trasformata e la conservazione di una superficie boscata maggiore, nel rispetto delle prescrizioni impartite, se ritenuta necessaria, dovrà essere mantenuta solo in fase di cantiere, fino ad ultimazione lavori e inerbimento delle superfici;

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;

- nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

- le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'insorgere di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.5. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;

E.5. il titolare della presente autorizzazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di

trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

E.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vezza d'Alba per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90;

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1003/ 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud **A1618A**

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per il recupero ad uso agricolo di un'area in parte imboschita, in Comune di Vezza d'Alba (CN), località Bric Rorei, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Antichi Poderi Marchesi di Barolo s.a.s..
Parere

Vista la richiesta di parere geologico – tecnico pervenuta da codesto Settore in data 25/05/2023 per l'istanza in oggetto volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, per il recupero ad uso agricolo di un'area in parte imboschita, in Comune di Vezza d'Alba.

Viste le risultanze del sopralluogo congiunto effettuato il 11/05/2023 e le integrazioni pervenute il 13/09/2023, così come richieste durante la visita di sopralluogo.

Il progetto in esame si riferisce alla trasformazione d'uso del suolo boscato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in una zona, secondo le cartografie consultate, in parte perimetrata in dissesto idrogeologico – tipologia colamento rapido e frana superficiale diffusa, con stati di attività: attivo/riattivabile/sospeso.

A seguito della presenza della vegetazione arborea ed arbustiva, la superficie in oggetto, pari a circa 6.427 m², parrebbe aver verosimilmente raggiunto un maggior grado di stabilità. E' noto infatti che, a parte in eventuali casi puntuali di potenziale ribaltamento, la copertura boschiva apporta un miglioramento ai parametri geotecnici del suolo ad opera delle radici (coesione, angolo di attrito, resistenza al taglio), nonché la riduzione delle velocità di scorrimento e forza di trascinamento delle acque al suolo, oltre a ridurre l'effetto battente delle precipitazioni (quindi difesa dall'erosione).

Il contesto in cui si vuole operare appare di contro particolarmente delicato, sia per l'alta energia di rilievo che per i dissesti evidenziati nelle cartografie e quelli potenziali, nonché per la presenza al piede del versante, di alcuni edifici produttivi e della Strada Provinciale n. 29, ad alta frequentazione, luogo nel quale verrebbero convogliate le acque raccolte.

Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto agli atti non dimostra la completa compatibilità con l'assetto idrogeologico locale e può essere valutato favorevolmente per un'estensione limitata alla zona con minore energia di rilievo e con meno propensione al dissesto. Di conseguenza si ritiene che la parte con maggiore energia di rilievo e dove la vegetazione arborea ed arbustiva risulta dare un contributo fondamentale per la difesa del suolo, debba essere esclusa dalla trasformazione d'uso del suolo, identificata in progetto dalla zona del versante dal secondo fosso livellare verso valle.

Per contro, per quanto concerne il settore più elevato (a monte del secondo fosso livellare) l'intervento risulta compatibile con l'assetto geomorfologico a patto che vengano rispettate le prescrizioni e di seguito dettate e quelle contenute nel progetto agli atti.



Si esprime pertanto parere favorevole limitatamente alla trasformazione d'uso del suolo previste fino al secondo fosso livellare - per quanto di competenza - ai sensi della L.R. 45/1989 per la realizzazione del vigneto, da parte dell'Az. Agr. Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo, per una superficie complessiva oggetto di trasformazione stimata in circa 5.427 m² (movimenti terra legati esclusivamente alla realizzazione dei fossi livellari pari a 53 m³, essendo previsto il taglio e la triturazione delle ceppaie senza movimenti terra), su terreni catastalmente individuati al Foglio 15, mappali n. 476p,482p,483p,484p,485p, del Comune di Vezza d'Alba, Fraz. Bric Rorei, nel rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato fino al secondo fosso livellare indicato sul progetto (quota 267 m; 268 m da rilievo integrativo), mantenendo la zona di valle esclusa dalle trasformazioni d'uso del suolo;
2. i movimenti terra – come dichiarato in progetto – dovranno limitarsi a lavorazioni di livellamento post disboscamento (senza operazioni di effettivi scavi e riporti);
3. eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
4. i fossi livellari dovranno essere opportunamente collegati al sistema di regimazione delle acque esistente, avendo cura di monitorare l'efficacia dello stesso ed in particolare il non peggioramento dell'impluvio naturale posto a valle;
5. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, sia durante i lavori che successivamente nel tempo, monitorandone il corretto assorbimento, evitando fenomeni di dissesto. In caso di necessità dovranno essere previsti ed autorizzati adeguati lavori integrativi di sistemazione del versante;
6. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre i 60 centimetri di profondità;
7. le interfile del vigneto dovranno essere disposte seguendo le curve di livello e mantenute tutte stabilmente inerbite;
8. l'inerbimento delle interfile dovrà essere accelerato tramite apposite tecniche come idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali e specifici forestali di competenza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Arch. Salvatore Martino Femia

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Visto:

Il Coordinatore del Settore

Ing. Monica Amadori

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

I Funzionari istruttori:

Marco Rozio

Maria Grazia Gallo